GIANNI RAFFAELLI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Si avvertono i Gent.li Clienti,

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il D.M. del 19 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 2020 al n. 270, ha apportato significative ***modifiche sia ai termini che ai dati delle spese sanitarie sostenuti dalle persone fisiche da inviare al Sistema Tessera Sanitaria c.d. STS.***

Come risaputo i dati trasmessi al STS sono utili alla predisposizione precompilata della dichiarazione dei redditi; nel seguito verranno esaminarti gli obblighi previsti distinguendo i dati da inviare per l'anno 2020 rispetto a quelli da inviare nell'anno 2021.

TIPOLOGIA DATI DA TRASMETTERE AL STS

DOCUMENTO FISCALE

Anno 2020
Per l'anno **2020 non** è **richiesto**, tra i dati da inviare, l'indicazione della **tipologia del documento** emesso.

Anno 2021
Per l'anno **2021,** al secondo comma dell'art. 2 del Decreto in esame, si dispone che sarà necessario **comunicare** anche il **tipo di documento fiscale**, ciò in considerazione dell'esonero previsto per determinate categorie dalla fatturazione elettronica (ad esempio medici, psicologi ecc…); pertanto sarà opportuno **segnalare nell'apposito campo "D - documento commerciale" o "F - fattura".**

NATURA DELL'OPERAZIONE

Anno 2020
Per l'anno **2020 non** è **richiesto,** tra i dati da inviare, l'indicazione **né dell'aliquota iva né della natura dell'operazione**.

Anno 2021
Per l'anno **2021** il comma n. 2 dell'art. 2 alla lettera b) del Decreto in esame, dispone che per ciascuna operazione dovrà essere **indicata** l'**aliquota IVA** applicata **o**vvero la **natura dell'operazione** nei casi di mancata applicazione dell'IVA (ad esempio, codice "N4" per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72).

OPPOSIZIONE ALLA PRECOMPILATA

Anno 2020
Come noto i soggetti interessati, sostenenti la spesa sanitaria, hanno la facoltà di opporsi all'invio dei dati al STS; pertanto in tal caso il soggetto "obbligato" alla comunicazione **non deve comunicare alcunché.**

Anno 2021
Anche per l'anno 2021 è prevista la facoltà di opporsi all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ma, all'art. 2, comma 2, lett. c) del Decreto in esame, si dispone che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, il soggetto obbligato all'invio è comunque tenuto a **trasmettere al STS** i **dati** relativi all'**acquisto/ prestazione sanitaria**. In tal caso il soggetto comunicante i dati **non indicherà il codice fiscale del contribuente** che ha sostenuto la spesa; infine lo stesso dovrà **indicare l'esercizio** dell'**opposizione** all'utilizzo dei dati nell'apposito **nuovo campo**.

Viale Spartaco Lavagnini n. 42
5 0 1 29 Fi r e n z e
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze al n. 2083/sez.A
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 169291
Tel: +39 0556142829
f.b.: commercialistifirenze
Email:gianniraffaelli@commercialisti.fi.it
Email: raffaelli.gianni@gmail.com

GIANNI RAFFAELLI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

MODALITA' DI PAGAMENTO

Dal 1° gennaio 2020
l'art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che "per le spese sanitarie … i soggetti tenuti all'invio dei **dati al Sistema TS provvedono** ... alla trasmissione dei dati ... **comprensivi** dell'indicazione delle **modalità di pagamento** delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020".
Detto "obbligo" è correlato a quanto disposto all'art. 1, commi 679 e 670, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) con il quale è stato previsto, affinché la spesa sanitaria sostenuta sia detraibile ai fini IRPEF, che la stessa venga effettuata con mezzo tracciato (versamento bancario / postale /carta di debito / di credito / prepagata ecc.); tale "limitazione" non è prevista per l'acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN, le quali saranno detraibili anche se sostenute con mezzi non tracciati (es. denaro contante).

TERMINI DI INVIO DEI DATI AL STS

Anno 2020
La **trasmissione** dei dati va effettuata, come di consueto, **entro** il 31 gennaio 2021 (o meglio il **1° febbraio 2021** in quanto il 31 gennaio 2020 cade di domenica).

Anno 2021
La **trasmissione** andrà effettuata **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**. Così, ad esempio, i dati contenuti nei documenti commerciali /fatture del mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro il 1° marzo 2021 (in quanto il 28 febbraio 2021 cadrà di domenica).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Gianni Raffaelli

Viale Spartaco Lavagnini n. 42
5 0 1 29 Fi r e n z e
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze al n. 2083/sez.A
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 169291

Tel: +39 0556142829
f.b.: commercialistifirenze
Email:gianniraffaelli@commercialisti.fi.it
Email: raffaelli.gianni@gmail.com